



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 25 del 03 Aprile 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n.3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020.**

Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, del 08 marzo 2020 e del 09 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell'11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020 e n. 15 del 22 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 22 del 30 marzo 2020;

PRESO ATTO:

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d'Italia;

- dell'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

- che con l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all'individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare dell'art. 3 comma 1;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ALLA LUCE del DPCM del 01 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;

CONSIDERATO CHE per fronteggiare l'emergenza nel territorio regionale sono state emanate le Ordinanze recanti “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”:

- n. 1 del 27 febbraio 2020;
- n. 3 del 08 marzo 2020;
- n. 4 del 10 marzo 2020;
- n. 5 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 14 marzo 2020;
- n. 12 del 20 marzo 2020;
- n. 15 del 22 marzo 2020;

che hanno introdotto misure applicabili sull'intero territorio regionale, integrative a quelle adottate a livello nazionale;

CONSIDERATO altresì che con l'Ordinanza n. 22 del 30 marzo 2020 sono state adottate Disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV)

PRESO ATTO che

- l'analisi dell'evoluzione epidemiologica regionale della malattia Covid-19, desta ancora preoccupazione in rapporto alla potenziale diffusione del contagio;
- le limitazioni adottate a livello regionale hanno comunque consentito, al momento, di contenere la diffusione del contagio, dimostrandosi efficaci;
- i provvedimenti regionali di cui trattasi hanno la finalità di ridurre ogni possibile espansione epidemica, soprattutto attraverso il mantenimento di più stringenti misure di prevenzione e di distanziamento sociale;
- con l'Ordinanza n. 23 del 31 marzo 2020, sono state già prorogate a tutto il 12 aprile 2020 le specifiche limitazioni per i Comuni nei quali la diffusione di Covid-19 desta particolare attenzione;

CONSIDERATO CHE

- nel territorio regionale, ad oggi, non sono venute meno le situazioni di possibile diffusione dell'epidemia, che sono state alla base dell'adozione delle disposizioni di cui alle Ordinanze sopra richiamate e, in molti contesti, è ancora presente la crescita delle positività nei soggetti residenti;
- si possono determinare situazioni di pregiudizio per la collettività con il rischio di ulteriori progressivi incrementi di cittadini coinvolti e di ulteriori contagi, che alla fine rischiano di

determinare l'ampliamento dei focolai di infezione a livello regionale, non diversamente contenibile;

- tale situazione impone la proroga di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, già individuate nelle Ordinanze sopra richiamate;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario rafforzare il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione definendo con effetto immediato le quote di personale in servizio presso le altre strutture ed Unità Operative del Dipartimento, necessarie per garantire la adeguata gestione dell'epidemia in corso, in particolare per la gestione dei flussi, la gestione della piattaforma Covid-19, la sorveglianza attiva, le indagini epidemiologiche, il contact tracing;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 5 comma 4 del DPCM 08 marzo 2020;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti:

1. Sono prorogate e restano efficaci fino a tutto il 13 aprile 2020 le disposizioni di cui alle seguenti Ordinanze:

- n. 1 del 27 febbraio 2020;
- n. 3 del 08 marzo 2020;
- n. 4 del 10 marzo 2020;
- n. 5 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 14 marzo 2020;
- n. 12 del 20 marzo 2020;
- n. 15 del 22 marzo 2020.

2. Sono prorogate e restano efficaci fino a tutto il 13 aprile 2020, altresì, le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 22 del 30 marzo 2020 "*Disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV)*" e all'Ordinanza n. 23 del 31 marzo 2020;

3. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, in considerazione della particolare fase emergenziale in corso, in aggiunta al personale già attivo presso le Unità Operative di Igiene e Sanità Pubblica, definiranno con effetto immediato le quote di personale in servizio presso le altre strutture ed Unità Operative del Dipartimento, necessarie per garantire la adeguata gestione dell'epidemia in corso, disponendone l'adibizione in via temporanea ad attività di supporto alle esigenze emergenziali. Tale supporto include la gestione dei flussi, la gestione della piattaforma Covid-19, la sorveglianza attiva, le indagini epidemiologiche, il contact tracing. La disposizione in parola fa salvo lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza delle singole Unità Operative urgenti, non differibili o funzionali al contenimento del contagio.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale e regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province interessate, alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio, all'ANCI per la comunicazione ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)

